

VALDERA
UNIONE DEI COMUNI



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO SUI SERVIZI SCOLASTICI

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n. 6 del 30/03/2026

In vigore dal 30 marzo 2026

REGOLAMENTO SUI SERVIZI SCOLASTICI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO I

TRASPORTO SCOLASTICO

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 2 – FINALITÀ SPECIFICHE DEL SERVIZIO

ART. 3 - MODALITÀ DI GESTIONE

ART. 4 - ASSICURAZIONE

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 5 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

ART. 6 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART. 7 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 8 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

ART. 9 - IMPOSSIBILITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

ART. 10 - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

TITOLO II

SERVIZIO PEDIBUS

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 11 - COS'È IL PEDIBUS

ART. 12 - FINALITÀ

ART. 13 - MODALITÀ DI GESTIONE

ART. 14 - COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ACCOMPAGNAMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

ART. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 16 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART. 17 - PERCORSI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

ART. 18 - ITINERARIO E MODALITÀ DI PERCORRENZA

- ART. 19 -MODALITÀ DI ACCESSO
- ART. 20 - PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART. 21 - ORGANIZZAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
- ART. 22 - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

TITOLO III

REFEZIONE SCOLASTICA

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- ART. 23 - FINALITÀ
- ART. 24 - QUALITÀ DEL SERVIZIO
- ART. 25 - PROGRAMMI E PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
- ART. 26 - COMMISSIONE MENSA
- ART. 27 - DISTRIBUZIONE DEL CIBO NON CONSUMATO AI FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

- ART. 28 - DESTINATARI DEL SERVIZIO
- ART. 29 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
- ART- 30 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

TITOLO IV

SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- ART. 31 - FINALITÀ DEL SERVIZIO
- ART. 32 - FUNZIONAMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

- ART. 33 - DESTINATARI DEL SERVIZIO
- ART. 34 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
- ART. 35 - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E DEI GENITORI

TITOLO V

NORME GENERALI PER TUTTI I SERVIZI

ART. 36 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

ART. 37 - REVISIONE TARIFFA

ART. 38 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 39 - RECUPERO CREDITI

ART. 40 – RATEAZIONE

ART. 41 – CONTROLLI A CAMPIONE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'Unione Valdera intende disciplinare, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla legge nazionale e regionale, i seguenti interventi nelle diverse fasce di istruzione:
 - servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento sugli scuolabus;
 - servizio pedibus;
 - servizio di refezione scolastica;
 - servizio di sorveglianza pre e/o post scuola.

TITOLO I

TRASPORTO SCOLASTICO

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 2 – FINALITÀ SPECIFICHE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di trasporto scolastico mira a rendere effettivo il diritto allo studio, favorendo la frequenza scolastica degli alunni.
2. È realizzato dall'Unione Valdera nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. 32/2002, e successive modifiche, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 31 gennaio 1997 e compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive risorse finanziarie, umane e strumentali impiegabili.
3. Consiste nel trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nel territorio del Comune ove è ubicata la scuola, dalla fermata dello scuolabus sino alla sede della scuola e ritorno, fermo restando che:
 - non viene effettuato un servizio porta a porta, ma sono prestabiliti dei punti di raccolta, tenuto conto degli utenti iscritti e della dislocazione logistica delle famiglie;
 - nei casi di famiglie abitanti in case sparse, il punto di ritrovo può essere stabilito all'intersezione della strada di accesso all'abitazione con la pubblica via o in luogo più idoneo senza arrecare danno o pericolo alla circolazione e all'utenza salvo eccezione motivata dall'ufficio;
 - gli orari del servizio vengono stabiliti tenendo conto dell'esigenza dell'intera collettività e non del singolo utente e anche in base alle disposizioni relative agli orari scolastici definiti dagli istituti comprensivi.
4. Il servizio viene svolto con mezzi rispondenti al D.M. 18 aprile 1977 e succ. mod. ed int..
5. I suddetti veicoli, realizzata la finalità primaria del servizio, compatibilmente con i mezzi a disposizione e l'organizzazione complessiva del servizio, possono essere utilizzati per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dai Comuni.

ART. 3 - MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere assicurato mediante gestione diretta, appalto o gestione mista, anche con uso di mezzi pubblici di linea da parte degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

ART. 4 – ASSICURAZIONE

1. L'Unione Valdera curerà che tutti i mezzi siano assicurati polizza RCA e RCT, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi, ivi compresa la copertura di infortunio in salita e discesa di tutti i trasportati
2. Relativamente al percorso di andata l'Unione Valdera è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa all'area di pertinenza della scuola, relativamente al percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dal mezzo stesso, salvo procedure condivise con i gestori di altri servizi quali, a titolo esclusivamente esemplificativo, servizi di accompagnamento.

ART. 5 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. Il servizio di accompagnamento è garantito per i bambini della scuola dell'infanzia (ex art. 2 D.M. 31.01.1997) avvalendosi di:
 - imprese o cooperative affidatarie del servizio o di parte di esso;
 - volontari del servizio civile e associazioni di volontariato, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
2. L'accompagnatore dei bambini della scuola dell'infanzia è tenuto, ad ogni fermata, a curare la discesa in sicurezza degli alunni dallo scuolabus, verificando la presenza alla fermata dei genitori dei singoli alunni o loro delegati.
3. Il servizio può essere attivato anche per gli altri ordini di scuola.

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 6 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia che abbiano compiuto i 3 anni, al momento dell'inizio del servizio, primarie e secondarie di primo grado.
2. Potranno usufruire del servizio gli alunni residenti nel comune che frequentano le scuole nel territorio comunale. Il servizio può essere esteso alle scuole paritarie del territorio in base all'eventuale convenzione stipulata fra Unione Valdera, la FISM e/o le scuole paritarie stesse.
3. Il servizio potrebbe essere assicurato anche agli alunni residenti nel territorio dell'Unione Valdera che frequentano una scuola ubicata nel territorio di un altro comune dell'Unione, in base alla programmazione scolastica di ogni comune e a discrezione dello stesso con le modalità previste all'art. 7.
4. Il servizio potrebbe essere esteso, altresì, anche ad alunni residenti al di fuori del territorio dell'Unione Valdera che frequentano una scuola ubicata all'interno dello stesso, in base alla

programmazione scolastica e a discrezione dell'Unione Valdera sentita l'Unità Organizzativa Comunale competente per territorio che effettua il servizio di trasporto scolastico con le modalità previste all'art. 7.

5. L'Unione Valdera dovrà altresì garantire, in conformità con le regole sopra descritte, il trasporto di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado che abbiano presentato domanda nelle modalità e nei termini previsti. In caso di disabilità il trasporto viene fatto con mezzo idoneo anche diverso dallo scuolabus.
6. Il servizio di trasporto potrà essere anche effettuato in casi di particolari esigenze, quali campi solari, gite, ecc., che saranno valutate dall'Unione Valdera compatibilmente con le disponibilità tecniche ed economiche dell'Ente.
7. Per quanto riguarda le gite potranno essere effettuate e garantite secondo le esigenze del servizio e seguendo comunque la disponibilità di posti adulto del mezzo per quanto riguarda gli accompagnatori.

ART. 7 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio competente, annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico predisporrà un piano annuale di trasporto con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, sulla base di accordi organizzativi con i dirigenti scolastici, tenuto conto dell'orario di funzionamento dei diversi plessi scolastici e tenuto conto delle disponibilità dei mezzi e della dotazione organica del servizio, contemperando le diverse esigenze.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato di norma all'interno del territorio comunale ed è effettuato su strade pubbliche o di uso pubblico e comunque non pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e dei mezzi.
3. Gli alunni non residenti all'interno di tale territorio ma che scelgono di iscriversi ad un plesso scolastico del Comune medesimo, potranno accedere al servizio individuando una fermata di salita e/o discesa all'interno del Comune dove è ubicato il plesso scolastico scelto.
4. Nel caso di residenti nei Comuni dell'Unione Valdera il servizio potrebbe estendersi alle zone di confine fra Comuni appartenenti al territorio dell'Unione Valdera compatibilmente con l'organizzazione del servizio.
5. Il servizio potrebbe essere esteso anche al di fuori del territorio dell'Unione Valdera compatibilmente con le esigenze del servizio previa formalizzazione con il comune di residenza dell'alunno ai sensi della legge vigente.
6. Il piano di trasporto è realizzato tenendo conto della scuola di competenza (definita dallo stradario se adottato), della vicinanza della sede scolastica e della praticabilità delle strade e assicurando tempi di percorrenza accettabili.
7. Tale piano, redatto in base ai suddetti principi generali, dovrà tener conto altresì dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - α) frequenza della scuola di zona (stradario), o di altra purché di diversa tipologia organizzativa (modulare e non) sempre compatibilmente con le esigenze generali del servizio;
 - β) residenza in abitazioni poste in agglomerati abitativi periferici o in zone non servite da trasporto pubblico;

- χ) appartenenza a classi o a scuole soppresse e conseguente frequenza di scuola alternativa individuata;
 - δ) distanza dalla sede scolastica superiore a 500 metri (circa) sia per la scuola dell'infanzia, sia per quella primaria e secondaria;
 - ε) precedenza per le scuole dell'obbligo di grado inferiore (primaria, secondaria di primo grado).
8. Nell'impossibilità di assicurare il servizio di trasporto per tutti i richiedenti nel rispetto dei criteri di cui sopra, viene seguito l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
 9. Le domande presentate oltre il termine di iscrizione del bando annuale saranno accolte, se ammissibili, seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e tenendo conto della disponibilità di posti sullo scuolabus relativo al percorso di interesse.
 10. Le domande dei richiedenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 presentate entro i termini di scadenza del bando, hanno la priorità rispetto a tutti gli altri richiedenti; quelle presentate oltre il termine di scadenza del bando hanno la priorità rispetto a tutti gli altri richiedenti, in deroga all'ordine cronologico, compatibilmente con la disponibilità di posti disponibili sullo scuolabus di interesse.
 11. Le domande per soggetti fragili, presentate entro i termini di scadenza del bando, su segnalazione del Servizio Sociale Professionale e dell'articolazione comunale hanno la priorità rispetto a tutti gli altri richiedenti ad eccezione di quelli di cui al comma 10; quelle presentate oltre i termini di scadenza del bando, su segnalazione del Servizio Sociale Professionale e dell'articolazione comunale hanno la priorità rispetto a tutti gli altri richiedenti ad eccezione di quelli di cui al comma 10, in deroga all'ordine cronologico e compatibilmente con la disponibilità di posti disponibili sullo scuolabus di interesse.
 12. I bambini vengono trasportati secondo il percorso degli scuolabus organizzato attraverso punti di raccolta, ove possibile contraddistinte con gli appositi segnali indicativi. Non potranno essere accolti sul mezzo gli utenti che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano presenti alle fermate all'orario previsto e comunicato.
 13. Al ritorno, il bambino sarà lasciato ad un adulto autorizzato presente alla fermata all'orario stabilito; in mancanza, il bambino sarà ricondotto dall'autista dello scuolabus presso il luogo indicato dall'Amministrazione comunale, con addebito ai genitori del bambino di una penale parametrata alle maggiori spese sostenute. Nel caso la mancata presenza dell'adulto alla fermata si ripeta più di due volte, verranno applicati i provvedimenti previsti al successivo art. 10.
 14. Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado, i genitori possono richiedere all'Amministrazione che il bambino venga lasciato solo alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione. A tale scopo devono presentare apposita autorizzazione al rilascio del minore, il cui modulo è disponibile sul sito dell'Unione Valdera, nella quale i genitori si assumono ogni responsabilità in merito. L'Amministrazione si riserva comunque di negare tale richiesta qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino, tenuto conto anche delle eventuali, specifiche valutazioni effettuate dal comune territorialmente competente. In tal caso l'autista potrà far scendere il bambino alla fermata prevista solo in presenza di un adulto. La richiesta, ancorché accolta può essere comunque revocata in qualsiasi momento qualora si rilevi la sopravvenuta situazione di pericolo.

15. La discesa autonoma sarà consentita solo alla fermata assegnata indicata nel piano elaborato all'inizio di ogni anno scolastico.
16. Gli autisti devono attenersi alle disposizioni ricevute dall'Amministrazione per la gestione della discesa autonoma.
17. La discesa autonoma per i richiedenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 sarà consentita solo previa valutazione da parte dei servizi sociali di riferimento o di servizi specialistici. Tale valutazione dovrà essere documentata dal richiedente prima dell'inizio del servizio.

ART. 8 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio dovranno presentare domanda online secondo le modalità e nei termini indicati nell'informativa pubblicata sul sito dell'Unione Valdera.
2. La domanda deve essere presentata con modalità online collegandosi al sito dell'Unione Valdera dove sarà a disposizione tutta la documentazione necessaria (informativa sui tempi e modalità di iscrizione e la delibera di approvazione delle tariffe).
3. Le domande di iscrizione potranno essere presentate entro il termine annuale di apertura del bando, che sarà aperto per un periodo non inferiore a 45 giorni. Le domande presentate entro il termine di iscrizione usufruiranno del servizio richiesto dall'inizio dell'anno scolastico compatibilmente con la disponibilità di posti sul mezzo interessato.
4. Le iscrizioni saranno riaperte dopo l'inizio dell'anno scolastico al fine della creazione di liste di attesa che verranno scorse nel corso dell'anno scolastico e potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio e la disponibilità di posti sul percorso di interesse.
5. I requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda (residenza, ISEE, ecc.) avranno validità fino alla fine dell'anno scolastico per il quale viene richiesta l'iscrizione al servizio, salvo comunicazione di variazione da parte dei richiedenti o verifiche d'ufficio.
6. La presentazione della domanda comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente regolamento.
7. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare online dal sito dell'Unione Valdera con le stesse modalità di cui sopra.
8. In caso di retta mensile, il pagamento decorre dal mese di ammissione al servizio; in caso di tariffa annuale, il pagamento è dovuto per l'intero importo della retta indipendentemente dalla data di presentazione della domanda o di quella di fruizione del servizio, salvo richiesta di disdetta presentata entro la data stabilita con Delibera di Giunta dell'Unione Valdera.
9. In caso di tariffa mensile, la disdetta e la conseguente sospensione del pagamento avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
10. In caso di tariffa annuale la disdetta non avrà effetto di sospendere il pagamento, salvo i casi previsti dall'atto di approvazione delle tariffe.
11. Le domande saranno accolte secondo le possibilità effettive del servizio, secondo le risorse a disposizione, in sintonia con le finalità e i parametri di qualità del servizio.

12. Non saranno ammessi al servizio gli utenti che, al momento di presentazione della domanda, non siano in pari con i pagamenti per il servizio in oggetto o per altri servizi. Potrebbe non essere attivato il servizio a coloro che non risultano in pari con i pagamenti all'avvio dello stesso.
13. Eventuali esclusioni dovranno essere comunicate agli utenti.

ART. 9 - IMPOSSIBILITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. In caso di sciopero del comparto scuola, qualora l'Istituzione scolastica comunichi alle Unità Organizzative Territoriali dell'Unione Valdera di non essere in grado di garantire l'accoglienza e la custodia degli alunni, all'entrata, la corsa di andata non sarà attivata.
2. In questo caso sarà effettuato il servizio solo in uscita secondo l'orario ordinario per le classi presenti.
3. In caso di entrate posticipate o uscite anticipate rispetto all'orario ordinario di tutte le classi di una scuola o anche solo di alcune di esse stabilite dall'Istituzione scolastica (per assemblee sindacali o altra oggettiva motivazione) il servizio può non essere assicurato
4. In caso di entrate posticipate o uscite anticipate a causa di scioperi della Pubblica Amministrazione o della ditta appaltatrice (in caso di gestione in appalto del servizio), per assemblee sindacali o altri motivi eccezionali, il servizio non sarà assicurato.
5. In caso di neve o altri eventi atmosferici o in caso di calamità naturali si seguono le procedure disciplinate dal Piano di Protezione Civile dell'Unione Valdera declinate territorialmente nelle disposizioni dei Sindaci dei Comuni dell'Unione. In tali casi il servizio di trasporto potrà non essere assicurato o potrà subire modifiche.
6. Nessun rimborso è dovuto dall'Unione Valdera nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio, in tutto o in parte, nei casi di cui ai punti precedenti e in generale per ragioni non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.
7. Con la sottoscrizione del modulo di richiesta del servizio di trasporto si intendono accettate tutte le condizioni previste dal regolamento.

ART. 10 - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Durante gli spostamenti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare schiamazzi.
2. In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità, sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:
 - richiamo verbale;
 - segnalazione verbale e/o scritta ai genitori;
 - sospensione temporanea dal servizio;
 - esclusione dal servizio senza che sia rimborsato alcunché e fatto salvo il pagamento di eventuali danni arrecati a cose o persone.

3. In caso di danni arrecati al mezzo di trasporto di cui sia acclarata l'origine, i genitori del minore responsabile sono tenuti a risarcire il danno oggettivo, sulla base della quantificazione effettuata dai tecnici dell'Amministrazione.

TITOLO II

SERVIZIO PEDIBUS

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 11 - COS'È IL PEDIBUS

1. Il Pedibus rappresenta un'alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto e con lo scuolabus dei bambini a scuola: i bambini e i loro accompagnatori si incontrano in punti prestabiliti (delle vere e proprie fermate) e poi percorrono insieme, a piedi, il percorso casa/scuola scuola/casa. Può essere considerato una sorta di "autobus umano", composto da un gruppo di bambini "passeggeri" e da due o più adulti "autisti" e "controllori". Il modello è quello del trasporto pubblico: i ragazzi aspettano il pedibus alle fermate. I bambini vengono accompagnati da personale riconoscibile da un apposito segno identificativo.

ART. 12 - FINALITÀ

1. L'attività del Pedibus si pone come finalità principali:
 - consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e il capolinea con sicurezza, favorendo la loro autonomia;
 - permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi anche con nuovi amici;
 - favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano;
 - sviluppare la sensibilità ecologica dei bambini.
2. In particolare tramite questa attività ci si pone di individuare modelli di mobilità alternativi al caotico ed eccessivo utilizzo dell'auto propria, soprattutto negli spostamenti da casa a scuola e per limitare gli effetti nocivi in termini:
 - ambientali e di salute;
 - educativi;
 - di viabilità.

ART. 13 - MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il servizio pedibus può essere assicurato, valutata la sicurezza dei percorsi stradali, mediante gestione diretta, appalto o gestione mista, o tramite volontari.
2. I compiti di sorveglianza e accompagnamento sono affidati a personale volontario o a educatori che possono diventare "Pediautisti". Il personale di accompagnamento, durante il

servizio Pedibus, dovrà sempre indossare la pettorina ad alta visibilità ed utilizzare eventualmente la paletta dirigitraffico.

ART. 14 - COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ACCOMPAGNAMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

1. Gli accompagnatori sono tenuti a svolgere i compiti al servizio pedibus con impegno, senso civico, responsabilità e spirito di collaborazione. Sono tenuti a verificare la presenza dei bambini alle singole fermate in base all'elenco fornito e a sorvegliare i partecipanti durante il tragitto e prendendo nota di eventuali accadimenti di rilievo.
2. In particolare, nell'espletamento del servizio, gli accompagnatori si affiancano ai bambini e li assistono, con compiti di controllo e sorveglianza affinché lungo il percorso non avvengano inconvenienti o incidenti. Qualora dovessero verificarsi situazioni di emergenza, pericolo o incidente, il personale addetto è tenuto a fermare il pedibus e a dare immediatamente comunicazione al personale della Polizia Locale.
3. Gli accompagnatori sono tenuti a far rispettare specifiche regole a garanzia della sicurezza degli alunni:
 - ascoltare e ubbidire agli accompagnatori;
 - camminare e non correre;
 - non spingere i compagni;
 - mantenere la fila;
 - indossare sempre la pettorina.
4. L'accompagnatore impossibilitato a coprire il turno di servizio è tenuto a informare con sollecitudine il proprio referente di linea.

ART. 15 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. Gli accompagnatori sono coperti per la responsabilità civile e infortuni dell'assicurazione. Il soggetto gestore deve fornire idonea assicurazione per responsabilità civile e infortuni sia per i dipendenti/volontari che per i bambini accompagnati.

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 16 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio pedibus è rivolto agli alunni delle scuole primarie.
2. Potranno usufruire del servizio gli alunni residenti nel comune che frequentano le scuole nel territorio comunale. Il servizio può essere esteso alle scuole paritarie in base alla convenzione stipulata fra Unione Valdera, la FISM e le scuole paritarie stesse.

ART. 17 - PERCORSI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. L'attività Pedibus si propone come iniziativa rivolta a tutti gli alunni delle scuole dell'Unione Valdera del territorio comunale. Gli alunni che usufruiranno del Pedibus dovranno essere presenti al capolinea e alle fermate, negli orari stabiliti. Il Pedibus parte all'orario prestabilito con gli alunni presenti.
2. Il servizio viene garantito limitatamente all'orario scolastico di frequenza obbligatoria.

ART. 18 - ITINERARIO E MODALITÀ DI PERCORRENZA

1. Il Pedibus presta servizio con qualsiasi tempo atmosferico, in base al calendario scolastico; ha un proprio itinerario che parte da un capolinea, segue un percorso stabilito e raccoglie i bambini-passeggeri alle varie fermate predisposte lungo il cammino rispettando gli orari prefissati.
2. I bambini iscritti al servizio Pedibus si faranno trovare puntuali alla fermata (solitamente vengono accompagnati dai genitori). Il soggetto gestore deve fornire idonea assicurazione per responsabilità civile e infortuni sia per i dipendenti/volontari che per i bambini accompagnati.
3. I bambini indossano obbligatoriamente la pettorina ad alta visibilità, fornita dall'Unione Valdera, con i loghi dell'iniziativa. Tale pettorina è necessaria per l'individuazione e la localizzazione dei bambini partecipanti al Pedibus e costituisce quindi elemento indispensabile per la sicurezza; se un bambino si presenta senza la pettorina, non deve essere ammesso al Pedibus per quella giornata. Salvo i passaggi particolarmente stretti, i bambini procederanno tenendosi ad una corda.
4. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo alla fermata e perdere il Pedibus, sarà compito dei genitori accompagnarlo alla fermata successiva oppure direttamente a scuola: per ragioni di sicurezza, non è possibile aggiungere bambini al Pedibus mentre il gruppo è in movimento tra una fermata e l'altra.

ART. 19 -MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio dovranno presentare domanda online secondo le modalità e nei termini indicati nell'informativa pubblicata sul sito dell'Unione Valdera.
2. La domanda deve essere presentata con modalità online collegandosi al sito dell'Unione Valdera dove sarà a disposizione tutta la documentazione necessaria (informativa sui tempi e modalità di iscrizione e la delibera di approvazione delle tariffe).
3. Le domande di iscrizione potranno essere presentate entro il termine annuale di apertura del bando, che sarà aperto per un periodo non inferiore a 45 giorni. Le domande presentate entro il termine di iscrizione usufruiranno del servizio richiesto dall'inizio dell'anno scolastico compatibilmente con la disponibilità di posti sul percorso interessato.
4. Le iscrizioni saranno riaperte dopo l'inizio dell'anno scolastico al fine della creazione di liste di attesa che verranno scorse nel corso dell'anno scolastico e potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio e la disponibilità di posti sul percorso di interesse.
5. I requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda (residenza, ISEE, ecc.) avranno validità fino alla fine dell'anno scolastico per il quale viene richiesta l'iscrizione al servizio, salvo comunicazione di variazione da parte dei richiedenti o verifiche d'ufficio.

6. La presentazione della domanda comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente regolamento.
7. Le domande, salvo diversa comunicazione, si intendono tacitamente accolte.
8. Il pagamento decorre dal mese di ammissione al servizio.
9. Non saranno ammessi al servizio gli utenti che, al momento di presentazione della domanda, non siano in pari con i pagamenti per il servizio in oggetto o per altri servizi. Potrebbe non essere attivato il servizio a coloro che non risultano in pari con i pagamenti all'avvio dello stesso.
10. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare online dal sito dell'Unione Valdera con le stesse modalità di cui sopra.
11. La disdetta e la conseguente sospensione del pagamento avranno effetto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 20 - PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande saranno accettate fino a capienza dei posti disponibili e nel rispetto dell'itinerario individuato. Qualora le domande risultino eccedenti la disponibilità massima di "posti", verrà seguito il criterio dell'ordine cronologico.
2. La domanda di iscrizione è automaticamente accolta, salvo comunicazione di rigetto.
3. I genitori si impegnano ad istruire il proprio figlio sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.

ART. 21 - ORGANIZZAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. In caso di sciopero del comparto scuola, qualora l'Istituzione scolastica comunichi alle Unità Organizzative Territoriali dell'Unione Valdera di non essere in grado di garantire l'accoglienza e la custodia degli alunni, all'entrata, la corsa di andata non sarà attivata.
2. In questo caso sarà effettuato il servizio solo in uscita secondo l'orario ordinario per le classi presenti.
3. In caso di entrate posticipate o uscite anticipate rispetto all'orario ordinario di tutte le classi di una scuola o anche solo di alcune di esse stabilite dall'Istituzione scolastica (per assemblee sindacali o altra oggettiva motivazione) il servizio può non essere assicurato
4. In caso di entrate posticipate o uscite anticipate a causa di scioperi della Pubblica Amministrazione o della ditta appaltatrice (in caso di gestione in appalto del servizio), per assemblee sindacali o altri motivi eccezionali, il servizio non sarà assicurato.
5. In caso di neve o altri eventi atmosferici o in caso di calamità naturali si seguono le procedure disciplinate dal Piano di Protezione Civile dell'Unione Valdera declinate territorialmente nelle disposizioni dei Sindaci dei Comuni dell'Unione. In tali casi il servizio di trasporto potrà non essere assicurato o potrà subire modifiche.
6. Nessun rimborso è dovuto dall'Unione Valdera nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio, in tutto o in parte, nei casi di cui ai punti precedenti e in generale per ragioni non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.

7. Con la sottoscrizione del modulo di richiesta del servizio si intendono accettate tutte le condizioni previste dal regolamento.

ART. 22 - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Durante gli spostamenti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, stare in fila, non correre, non spingere i compagni ed evitare schiamazzi.
2. In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità, sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:
 - richiamo verbale;
 - segnalazione verbale e/o scritta ai genitori;
 - sospensione temporanea dal servizio;
 - esclusione dal servizio senza che sia rimborsato alcunché e fatto salvo il pagamento di eventuali danni arrecati a cose o persone

TITOLO III

REFEZIONE SCOLASTICA

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 23 – FINALITÀ

1. Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata.
2. Il servizio, nell'ambito delle competenze proprie dell'Amministrazione, ha altresì lo scopo di promuovere corrette abitudini alimentari nei bambini e, indirettamente, nelle rispettive famiglie.

ART. 24 – QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio di refezione scolastica è uniformato a criteri di qualità, che viene assicurata attraverso un'adeguata formazione degli addetti, l'utilizzazione di materie prime di qualità, la tenuta e manutenzione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa vigente, il supporto dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria per la formazione dei menù e la verifica del rispetto degli standard igienico-sanitari, l'affidamento dei servizi e delle forniture anche sulla base di parametri qualitativi.
2. Al fine di favorire la qualità del servizio, nonché atteggiamenti di consumo responsabile e logiche di sostenibilità ambientale, il servizio di refezione garantisce:
 - la qualificazione del personale addetto alla preparazione, al confezionamento e alla distribuzione della refezione scolastica,

- il controllo e la verifica della qualità e quantità degli alimenti;
 - il rispetto delle norme igienico-sanitarie degli ambienti, delle attrezzature e degli operatori secondo le disposizioni di legge vigenti;
 - la predisposizione di menù, corredati dalle relative tabelle dietetiche, adeguati all'età e alle esigenze alimentari degli utenti, validati dall'A.S.L. competente;
 - una dieta variata plurisettimanale e stagionale;
 - l'impiego di menù personalizzati a fronte di allergie alimentari idoneamente certificate;
 - il divieto di somministrazione e/o uso di prodotti O.G.M;
 - l'impiego di prodotti biologici, del commercio equo e solidale e/o provenienti da esperienze di agricoltura sociale, compatibilmente agli equilibri di bilancio;
 - una dieta che valorizzi i prodotti tipici toscani e le tradizioni locali, nel rispetto delle diverse culture e religioni.
3. I menù e le tabelle dietetiche sono affisse nei refettori dei singoli plessi scolastici e messi a disposizione degli utenti interessati.

ART. 25 – PROGRAMMI E PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

1. Compatibilmente con le risorse economiche possono essere promosse attività di educazione alimentare e formazione rivolte alla scuola, anche, eventualmente, sulla base di quanto previsto nel Piano Integrato di Salute della zona Valdera, per sviluppare comportamenti e scelte alimentari corretti e un'adeguata informazione alle famiglie.

ART. 26 – COMMISSIONE MENSA

1. Per una migliore organizzazione del servizio di refezione scolastica l'Unione Valdera si avvale a livello locale del supporto della «Commissione Mensa» come previsto dalle linee di indirizzo per la ristorazione scolastica della Regione Toscana.
2. La Commissione ha lo scopo di raccogliere suggerimenti, promuovere idee ed iniziative, esaminare proposte ed iniziative di informazione-formazione, analizzare situazioni di disagio organizzativo, riportare elementi di valutazione sull'organizzazione e sul servizio, garantire i contatti con gli utenti, rilevare le eventuali disfunzioni, le problematiche specifiche sui menù adottati, anche attraverso indagini e questionari.
3. La commissione è, in linea di massima, così composta:
 - un rappresentante dei genitori per ogni plesso scolastico con servizio (garantendo per quanto possibile la rappresentatività di ogni fascia scolare);
 - un rappresentante degli insegnanti per ogni plesso scolastico, se possibile;
 - un rappresentate dei servizi scolastici dell'Unione Valdera che svolge il servizio nella sede comunale;
 - l'assessore alle Politiche educative o suo delegato.
4. In relazione all'ordine del giorno delle riunioni e a particolari esigenze emerse nel corso dell'anno scolastico, l'invito a partecipare alla Commissione mensa può essere esteso a:

- dirigenti scolastici;
 - esperti del Servizio Igiene alimenti e nutrizione (SIAN);
 - titolari/responsabili e/o tecnici (ad es. dietisti) delle ditte che gestiscono il servizio mensa (in caso di gestione appaltata);
 - cuoco/cuochi responsabili;
 - eventuali consulenti alimentari.
5. All'occorrenza saranno chiamate a partecipare esperti o tecnici o responsabili di servizio, a vario titolo.
 6. La commissione è nominata all'inizio di ogni anno scolastico.
 7. La commissione si riunisce con cadenza almeno semestrale, purché non si determini una situazione di urgenza che richieda una specifica convocazione.
 8. All'occorrenza la commissione può lavorare in sotto commissioni per un più agile svolgimento dei lavori.
 9. Per la partecipazione ai lavori della commissione non è previsto alcun compenso, essendo tali attività previste nell'orario di lavoro delle figure istituzionali che vi partecipano.
 10. Potranno essere ammessi alla fruizione dei pasti o alla supervisione del servizio rappresentanti dei genitori incaricati di rilevare gli standard qualitativi e quantitativi al fine di un loro miglioramento secondo modalità da concordare con il servizio competente.
 11. La Commissione Mensa sarà informata anche su progetti e attività svolte a scuola al fine di aprire un nuovo canale di comunicazione con la platea degli utenti.

ART. 27 - DISTRIBUZIONE DEL CIBO NON CONSUMATO AI FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

1. L'Unione Valdera tende alla collaborazione con le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs 460/1997 e successive modificazioni, la raccolta e la distribuzione di cibi preparati e non consumati nei refettori nelle misure e nei modi che si renderanno possibili a livello tecnico e giuridico.

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 28 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, che svolgono attività scolastica anche in orario pomeridiano (tempo pieno, prolungato anche per specifici progetti scolastici e simili).
2. Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti potranno usufruire del pasto anche gli insegnanti e il personale ATA in servizio che svolgono funzioni di vigilanza educativa al momento della somministrazione effettuata per gli alunni.
3. Potranno fare richiesta all'Unione Valdera per l'uso occasionale della mensa scolastica, tramite l'istituto presso il quale prestano servizio, i docenti che per motivi didattici o di aggiornamento individuale, debbono prolungare l'orario di servizio anche per lo svolgimento di specifici progetti scolastici. Qualora sia possibile concedere il servizio richiesto, la spesa

relativa al pasto sarà a totale carico dell'utente interessato con le maggiorazioni previste per legge.

4. Secondo le norme contrattuali, può usufruire del servizio di refezione il personale addetto alla refezione scolastica, in servizio nella scuola al momento della somministrazione del pasto.

ART. 29 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio dovranno presentare domanda online secondo le modalità e nei termini indicati nell'informativa pubblicata sul sito dell'Unione Valdera.
2. La domanda deve essere presentata con modalità online collegandosi al sito dell'Unione Valdera dove sarà a disposizione tutta la documentazione necessaria (informativa sui tempi e modalità di iscrizione e la delibera di approvazione delle tariffe).
3. Le domande di iscrizione potranno essere presentate entro il termine annuale di apertura del bando, che sarà aperto per un periodo non inferiore a 45 giorni. Le domande presentate entro il termine di iscrizione usufruiranno del servizio richiesto dall'inizio dell'anno scolastico.
4. Le iscrizioni saranno riaperte dopo l'inizio dell'anno scolastico e l'erogazione del servizio decorrerà dalla data che sarà comunicata agli utenti dall'Unione Valdera.
5. I requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda (residenza, ISEE, ecc.) avranno validità fino alla fine dell'anno scolastico per il quale viene richiesta l'iscrizione al servizio, salvo comunicazione di variazione da parte dei richiedenti o verifiche d'ufficio.
6. La presentazione della domanda comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente regolamento.
7. Le domande, salvo diversa comunicazione, si intendono tacitamente accolte.
8. Non saranno ammessi al servizio gli utenti che, al momento di presentazione della domanda, non siano in pari con i pagamenti per il servizio in oggetto o per altri servizi. Potrebbe non essere attivato il servizio a coloro che non risultano in pari con i pagamenti all'avvio dello stesso.
9. La disdetta e la conseguente sospensione del pagamento avranno effetto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 30 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. I pasti somministrati giornalmente sono quelli previsti dal menù elaborato e validato dall'ASL.
2. E' consentita, in via temporanea, una variazione al menù nei seguenti casi:
 - guasto di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del piatto previsto;
 - interruzione temporanea della produzione per cause quali sciopero, incidenti, interruzioni dell'energia elettrica;
 - avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;
 - irreperibilità dei prodotti previsti dal menù per la preparazione dei pasti.

3. Nei casi di necessità determinata da motivi di salute è possibile fornire il "pasti in bianco" (costituito da pasta o riso, da una verdura e da una porzione di carne o pesce cotto a vapore o lessato o da altre pietanze) in sostituzione del pasto previsto dal menù del giorno, qualora il genitore ne faccia richiesta entro le ore 09.30 dello stesso giorno, per un massimo di 3 giorni continuativi, salvo successiva presentazione di certificazione medica per ulteriore periodo.
4. Quando l'alunno è presente a scuola automaticamente il pasto è prenotato. Nel caso in cui sia presente ma non intende usufruire del servizio di refezione, o in caso di malessere, il genitore dovrà darne comunicazione alla scuola entro le ore 10.30, oltre tale orario ed in caso contrario verrà addebitato il costo del pasto.
5. Per gli utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie alimentari, documentate a seguito di presentazione di certificato medico, verranno predisposte delle diete speciali.
6. In particolare:
 - nel caso di utenti affetti da patologie croniche, intolleranze e allergie (diabete, morbo celiaco, obesità, dislipidemie, dismetabolismi, ecc.) dovrà essere presentato un certificato medico attestante la patologia;
 - nel caso di utenti portatori di allergie alimentari dovrà essere obbligatoriamente presentato un certificato medico, di recente rilascio, rilasciato dal medico curante attestante in modo chiaro e documentato la patologia;
 - eventualmente potrà essere richiesta documentazione integrativa per gli stati sopra descritti.
 - Per necessità determinate da motivazioni etico-religiose, in sostituzione del pasto fornito dal menù, saranno elaborati menù alternativi (etico-religiosi, vegetariani, vegani o altro) su specifica e annuale richiesta.
7. Nei refettori non possono essere consumati alimenti portati dall'esterno. Tuttavia, sentiti i pareri degli organi competenti, previa specifica disposizione del Dirigente Scolastico, potrà essere organizzato un servizio idoneo a garantire la fruizione del cosiddetto pasto domestico e, contestualmente, l'erogazione del servizio mensa, previa definizione di procedure atte ad evitare possibilità di scambio degli alimenti ed assicurare la tutela delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza alimentare.
8. Nei refettori non possono essere consumati alimenti portati dall'esterno.

TITOLO IV

SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 31 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio di pre/post scuola è finalizzato a dare una risposta concreta e un valido supporto ai nuclei familiari che, per necessità familiari e/o specifiche esigenze di orari e turni lavorativi, si trovano in difficoltà a rispettare gli orari di inizio e/o fine delle lezioni stabilite dalle Istituzioni scolastiche.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dall'Unione Valdera nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

ART. 32 - FUNZIONAMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE

1. L'Unione Valdera, per l'organizzazione del servizio di pre/post scuola, si avvarrà delle procedure e forme previste dalla normativa vigente.
2. Il servizio di pre/post scuola garantisce la sorveglianza all'interno dei plessi scolastici prima dell'inizio delle lezioni (pre scuola) ovvero dopo la conclusione delle stesse (post scuola).
3. Agli addetti al servizio sono attribuite le mansioni di accoglienza, sorveglianza, intrattenimento anche attraverso attività ludico ricreative, consegna del bambino al genitore o suo delegato al termine del servizio.
4. Il servizio potrà essere attivato e/o modificato in base alle esigenze riscontrate, alle disponibilità organizzative e all'economicità dello stesso.
5. In funzione dell'organizzazione del servizio di trasporto, possono essere attivati servizi di sorveglianza all'interno delle scuole senza prevedere tariffe di contribuzione da parte degli utenti. Devono, comunque essere rispettate le norme di comportamento di cui all'art. 35.

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 33 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di pre/post scuola è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia statali e delle scuole primarie che hanno sede nel territorio dell'Unione Valdera e nelle quali viene attivato il servizio.

ART. 34 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio dovranno presentare domanda online secondo le modalità e nei termini indicati nell'informativa pubblicata sul sito dell'Unione Valdera.
2. La domanda deve essere presentata con modalità online collegandosi al sito dell'Unione Valdera dove sarà a disposizione tutta la documentazione necessaria (informativa sui tempi e modalità di iscrizione e la delibera di approvazione delle tariffe).
3. Le domande di iscrizione potranno essere presentate entro il termine annuale di apertura del bando, che sarà aperto per un periodo non inferiore a 45 giorni. Le domande presentate entro il termine di iscrizione usufruiranno del servizio richiesto dall'inizio dell'anno scolastico compatibilmente con la disponibilità di posti disponibili e tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Le iscrizioni saranno riaperte dopo l'inizio dell'anno scolastico al fine della creazione di liste di attesa che verranno scorse nel corso dell'anno scolastico e potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio e la disponibilità di posti presso la scuola di interesse.
5. I requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda (residenza, ISEE, ecc.) avranno validità fino alla fine dell'anno scolastico per il quale viene richiesta l'iscrizione al servizio, salvo comunicazione di variazione da parte dei richiedenti o verifiche d'ufficio.
6. La presentazione della domanda comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente regolamento.
7. Le domande, salvo diversa comunicazione, si intendono tacitamente accolte. Eventuali esclusioni saranno comunicate agli utenti
8. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare secondo le stesse modalità di cui sopra.
9. In caso di retta mensile il pagamento decorre dal mese di ammissione al servizio; la disdetta e la conseguente sospensione del pagamento, invece, avranno effetto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
10. In caso di retta trimestrale il pagamento è dovuto indipendentemente al periodo di fruizione del servizio; la disdetta e la conseguente sospensione del pagamento sono disciplinate con Delibera di Giunta dell'Unione Valdera.
11. In caso di retta annuale il pagamento è dovuto per l'intero anno scolastico; la disdetta e la conseguente sospensione del pagamento sono disciplinate con Delibera di Giunta dell'Unione Valdera.
12. Non saranno ammessi al servizio gli utenti che, al momento di presentazione della domanda, non siano in pari con i pagamenti per il servizio in oggetto o per altri servizi. Potrebbe non essere attivato il servizio a coloro che non risultano in pari con i pagamenti all'avvio dello stesso.

ART. 35 - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E DEI GENITORI

1. Durante lo svolgimento delle attività di pre/post scuola, gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto e decoroso, tale da non pregiudicare lo svolgimento del servizio o da poter causare danni a cose o persone.

2. In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità, sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:
 - richiamo verbale;
 - segnalazione verbale e/o scritta ai genitori;
 - sospensione temporanea dal servizio;
 - esclusione dal servizio senza che sia rimborsato alcunché e fatto salvo il pagamento di eventuali danni arrecati a cose o persone
3. In caso di danni arrecati di cui sia acclarata l'origine, i genitori del minore responsabile sono tenuti a risarcire il danno oggettivo, sulla base della quantificazione effettuata dai tecnici dell'Amministrazione.
4. I genitori degli alunni che frequentano il post scuola sono tenuti a provvedere di persona al ritiro del proprio figlio/a dalla scuola entro e non oltre l'orario di fine servizio e, qualora impossibilitati, possono autorizzare al ritiro una persona di loro fiducia con delega da presentare online e allegando documento di riconoscimento in corso di validità del delegato che deve essere una persona maggiorenne.
5. In caso di ripetuti ritardi nel ritiro del figlio dal servizio, o di comportamenti scorretti degli alunni segnalati dal personale di sorveglianza, l'Unione Valdera procederà ad inviare un richiamo scritto. Al secondo richiamo scritto l'Unione Valdera dispone la sospensione temporanea dal servizio. Alla seconda sospensione temporanea l'Unione potrà disporre la sospensione definitiva dell'alunno dal servizio fino al termine dell'anno scolastico.
6. Non possono essere autorizzati ad uscire dalla scuola gli alunni per i quali, al momento dell'uscita, non si sia presentato uno dei genitori, chi ne fa le veci o eventuale delegato.
7. In caso di assenza di uno dei soggetti di cui al precedente comma, il bambino rimarrà nella struttura, con addebito ai genitori del bambino di una penale parametrata alle maggiori spese sostenute.

TITOLO V

NORME GENERALI PER TUTTI I SERVIZI

ART. 36 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Annualmente l'Organo competente, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico, determina le quote di contribuzione al servizio di trasporto scolastico. La quota di contribuzione è stabilita mediante tariffa, con indicazione specifica delle eventuali agevolazioni stabilite, in relazione al parametro ISEE ove previsto.
2. Sarà preso in considerazione il valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni secondo le relative normative vigenti.
3. Qualora il valore I.S.E.E. non sia dichiarato l'utente sarà inserito nella fascia massima di contribuzione.
4. A tutti gli studenti residenti nel territorio dei comuni facenti parte dell'Unione Valdera si applicano le tariffe vigenti nel territorio comunale dove ha sede la scuola frequentata; agli

studenti non residenti nel territorio dei comuni facenti parte dell'Unione Valdera sarà applicata la tariffa massima di contribuzione.

5. Su richiesta, potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini in particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente.
6. Sono esenti dal pagamento gli utenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, secondo quanto disposto dall'art. 28 della L. 118/71, nonché gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.

ART. 37 – REVISIONE TARIFFA

1. Dove le tariffe vengono attribuite in base all'ISEE, gli utenti che non hanno presentato l'ISEE in fase di presentazione della domanda, ovvero, lo hanno presentato ma nel frattempo è cambiato a seguito di variazioni nella situazione reddituale, possono chiedere una revisione della tariffa.
2. La variazione di tariffa, se accolta, decorrerà dal primo addebito successivo a quello di presentazione della richiesta fatta salva la annualità delle tariffe stabilite dalla Delibera di Giunta dell'Unione.

ART. 38 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine previsto.
2. Su segnalazione della Commissione Sociale, in ogni fase della riscossione, è possibile concedere agevolazioni in base al "Regolamento per il sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno" dell'Unione Valdera.

ART. 39 - RECUPERO CREDITI

1. Per eventuali somme non pagate, attraverso l'incrocio di dati a disposizione, l'Unione Valdera provvederà, ove possibile, al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi erogati all'utente interessato.
2. Accertato il mancato pagamento della compartecipazione verrà inviato un avviso di messa in mora, con cui l'interessato sarà sollecitato a regolarizzare la sua posizione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del medesimo. L'avviso sarà notificato o inviato con Raccomandata A/R. Sono a carico del debitore le spese di spedizione, nonché le spese procedurali inerenti la formazione dello stesso, da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta.

ART. 40 - RATEAZIONE

1. Il Dirigente dell'Area può concedere, su richiesta dell'utente che versi in oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute, per le quali non siano già state avviate le procedure di riscossione coattiva.
2. L'utente, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata che attesti la propria situazione di difficoltà economica (autocertificazione).

3. Il dirigente dell'Area può accogliere la richiesta tramite l'emanazione di un provvedimento contenente il piano di rateazione.
4. Il piano di rateazione deve essere redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:

DEBITO MINIMO RATEIZZABILE	€ 100,00
IMPORTO MINIMO RATA	1 ^a rata: 1/5 del debito complessivo da pagare al momento della richiesta della rateazione; rate successive: ≥€ 50,00
FREQUENZA RATE	Mensile
N. MAX RATE	max 10 rate
SCADENZA SINGOLA RATA	La prima rata da pagare al momento della richiesta di rateazione, le altre alla fine del mese successivo

5. Al primo mancato pagamento:
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - il debito non può più essere rateizzato.
 - Il servizio può essere sospeso fino alla ripresa dei pagamenti delle rate su segnalazione dell'articolazione comunale territoriale.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili. Nella prima rata, inoltre, vengono addebitate le spese di spedizione della comunicazione relativa all'esito della rateazione.

ART. 41 – CONTROLLI A CAMPIONE

1. L'Unione Valdera si riserva di svolgere controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti in fase di iscrizione ai servizi. I richiedenti che rilasciano dichiarazioni mendaci incorrono nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445.